

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

spedito, quando sarà ultimato con la sentenza di rigetto, di conferma o di rinvio. Nè tutto questo basta ancora. Quando il reo sarà stato condannato in primo grado, quando la sentenza sarà stata confermata dalla Corte di appello, quando sarà stata confermata dalla Corte di cassazione, egli avrà ancora il mezzo di ritardare per un po' di tempo l'esecuzione della sentenza: ricorrerà in grazia. Presentando al procuratore del Re il certificato constatante che egli ha ricorso alla clemenza sovrana, otterrà che l'esecuzione della sentenza sia sospesa sino a che il ricorso sia stato accolto o rigettato. L'onorevole Auriti mi suggerisce che la presentazione del ricorso in grazia non è per se sola titolo che obblighi alla sospensione dell'esecuzione della sentenza. Sì, onorevole Auriti, la legge non dice che in questo caso l'esecuzione dovrà essere sospesa, dice invece che potrà essere sospesa: lo so benissimo; anzi ho qui sott'occhio l'articolo di legge; ma so benissimo anche che in pratica sempre o quasi sempre, quando si abbia il certificato di presentazione del ricorso in grazia, si sospende l'esecuzione della pena, e per una ragione facile a comprendersi, per un riguardo cioè al prezioso diritto di grazia, e perchè la grazia non giunga quando la pena sia già stata scontata.

Vede ognuno come le cose così non possono camminare. Sente ognuno quanti disordini da questo stato di cose sarebbero per derivare all'amministrazione della giustizia punitiva, a danno della società, della sicurezza, della tranquillità dei cittadini, della loro proprietà, del loro onore, della loro vita. Più frequenti i delitti, più baldanzosi i rei, la speranza d'impunità, la pena tarda, non più esemplare; spesso inefficace ed inutile la pena quando la memoria del delitto sarà perduta, quando la triste impressione dallo stesso cagionata sarà dilaguata, quando nella coscienza pubblica la compassione avrà preso il posto del giusto risentimento. E quanti colpevoli, specialmente i ricchi ed i potenti, non potranno sottrarsi con la fuga alla giustizia punitiva! Ecco quali sarebbero gli effetti.

Non pertanto, o signori, anch'io ho votato le dette modificazioni al Codice penale, ma le ho votate unicamente perchè confido, anzi sono sicuro che l'onorevole guardasigilli proseguirà nelle riforme da lui intraprese, completerà l'opera incominciata, e, ciò facendo, avviserà principalmente al modo che l'amministrazione della giustizia punitiva cammini celere e spedita, come è maggiormente ed indispensabilmente reso necessario dalla stessa legge, delle quali egli già ottenne dalla Camera l'approvazione, come è assolutamente richiesto dalle esigenze sociali, ed acciocchè detta legge, anzi che

proficua allo Stato ed ai cittadini, non riesca di immenso danno all'ordine pubblico ed alla società.

E conchiudo di nuovo pregando l'onorevole ministro a vedere, al duplice scopo di diminuire le spese di giustizia e di rendere la giustizia punitiva più celere nel suo corso, se sia il caso di invitare i procuratori generali ed i procuratori del Re a fare maggiore uso della facoltà della citazione diretta.

VARÈ. Limitando il mio discorso a questo titolo delle spese di giustizia, dirò che sono stato ben contento di leggere quella nota dell'onorevole ministro guardasigilli alla Commissione, nella quale si accerta che, mercè l'esatta attuazione di certi provvedimenti che egli ha presi, il ministro si trova in grado di verificare mensilmente la contabilità delle 2030 cancellerie prima che giunga quella del mese successivo. Era questo un desiderio che parecchi da questa parte avevano manifestato l'anno scorso e di cui aveva anche avuto l'onore di parlare; sono ben lieto di vedere che questo desiderio sia stato soddisfatto.

Mi permetto poi di esprimere un altro desiderio che si rannoda allo stesso ordine d'idee, allo stesso ordine di fatti.

Tra le spese di giustizia, secondo quel prospetto, che la diligenza del relatore ha annesso al suo rapporto, ci sono 31,000 lire nel 1874 per tasse di *custodia*, per spese di stampa, ecc.

Questo titolo mi fa sovvenire un lamento che ho sentito fare qua e là in varie parti d'Italia, rispetto all'andamento di una parte del servizio, cioè rispetto agli *oggetti furtivi*, i quali, quando sono sequestrati, rare volte e con molto stento tornano al proprietario. Si dice: il reo sarà o non sarà condannato; ma intanto il proprietario a cui fu rubata la cosa, o non la rivede o la rivede con molta difficoltà. Tanto la legge di procedura che il regolamento hanno fissato opportuna istituzione di registri e certe regole per questa specie di affari.

Capisco che vi sono degli ostacoli intrinseci, perchè l'oggetto sequestrato in un paese deve spesso da un giudice istruttore mandarsi all'altro; poi si porta come corpo di reato davanti alla Corte d'assise, e così deve passare per diverse mani. Queste difficoltà, non sarebbe giusto disconoscerle; ma è certo che sarebbe bene che comparisse di quando in quando una relazione che desse conto di questo servizio.

Da taluno si suppone che questi oggetti restino spesso in qualche luogo dimenticati. Quando è finito il processo, gli oggetti devono per legge venire restituiti al legittimo proprietario. Ma questi rarissime volte è avvertito che il processo è finito. La